

ra alla locante e le frasche e i rami spetteranno al conduttore

7° Se il conduttore avrà bisogno delle scuole per la coltura del detto fondo, la locante dovrà apprestarglile, però questa avrà diritto a prenere dal primo nel tempo del raccatto quattro tunoli pari a litri sessantotto e dieci litri sette, per ogni salmo di grumento, pari a diecilitri due e litri ottantaingue.

8° Quando la rimonda agli alberi sarà necessaria il conduttore dovrà farla con tutte le regole dell'arte; in caso diverso sarà in facoltà della locante di farla eseguire a spese del conduttore -

9° Se nel corso del presente affitto la locante uova piantare delle viti e formare una vigna, avrà diritto di occupare quella quantità di terra che crederà, diminuendo in tal caso lo estaglio in proporzione della terra occupata -

10° Ove il conduttore riponesse delle legna nelle case a pian terreno e si sviluppasse qualche incendio, egli sarà responsabile dei danni; ma questo potrà arretrare alle case -

11° Le stanze a piano piano della casa situate in detto fondo resteranno per conto della locante, le stanze a pian terreno per conto del conduttore, che dovrà lasciarle alla fine della presente locazione, nelle stesse condizioni, in cui gli sono state consegnate. Si conoscerà però che la locante avrà diritto di servirsi del palmento esistente in dette stanze a pian terreno, qualora vorrà pigliarvi l'uva che produrrà la vigna da piantarsi dalla locante nelle stesse terre, senza che il conduttore possa per ciò pretendere compenso

di sorta -

12° Il conduttore si obbliga anche di autocidre con diligenza il fabbricato tutto di detto fondo e fare in modo che non riavi anno cato del domo -

13° Il conduttore dichiara di esistere in detto fondo e d'avere ricevuto in consegna i seguenti alberi: cinquecentocinquanta sette alberi d'olivo, sedici alberi di mandorlo, unque alberi di fico e un carubbo.

14° Le spese del presente atto sono a carico del conduttore -

15° Per l'esecuzione di quest'atto le parti si diggano sommilio in Ribera nelle proprie rispettive dimore

16° Per tutto ciò che non è specificato nel presente atto, le parti si rimettono alle disposizioni del Codice Civile riguardanti la locazione dei fondi rustici.

E richiesto io Notaro ricevo quest'atto, scritto da me e da me letto alle parti in presenza dei testimoni, che si sottoscrivono anche nel foglio intermedio con esse parti e con me Notaro -

Consta l'atto di due fogli di carta scritto in linee antecedenti due -

Rosario Pasciuta - Niceli Calogero - Luciano Rizzo
2° test. Vincenzo Birritteri test.

Dottor Vincenzo Di Giovanni Notaro in Ribera -

Specifica - Carta L 2.40 Scrutura L 1.50 Cop. Reg.
L 4.70 Repert. L 0.50 Archivio L 0.25 Onorario L 9.50

Registro L Accesso L Totale L